

**QUESITI IN MATERIA DI ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI**

*18 ottobre 2012*

**1. Le liste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine della componente dottori commercialisti e della componente ragionieri commercialisti possono essere formate da un numero di candidati inferiore a quello previsto dall'ordinamento professionale?**

I commi 10 ed 11 dell'art. 64, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 disciplinano la composizione delle liste per l'elezione della componente dottori commercialisti e di quella ragionieri commercialisti in seno al Consiglio dell'Ordine. Le norme citate fissano espressamente il numero dei candidati che le liste devono presentare.

Pertanto, si ritiene che le liste composte da un numero maggiore o inferiore di candidati rispetto a quello previsto dai commi 10 e 11 dell'art. 64, D.Lgs. 139/2012 siano formate in evidente violazione di legge e che pertanto devono essere escluse dalla competizione elettorale.